



CITTA' DI IMPERIA

**ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D. LGS. N. 116/08 s.m.i.**

OGGETTO: STAGIONE BALNEARE 2018 - INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI BALNEAZIONE - CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE MARINE – DELIMITAZIONE ACQUE DI BALNEAZIONE PERMANENTEMENTE VIETATE E NON ADIBITE ALLA BALNEAZIONE.

**IL SINDACO**

Premesso:

- che con il D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il successivo D.M. 30.03.2010 è stata data: "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";
- che l'articolo 4 del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 prevede che la Regione provveda, fra l'altro, all'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio nonché alla classificazione delle acque;
- che a seguito del combinato disposto dall'articolo 7 comma 2 e dall'articolo 8 comma 1, stesso decreto, la valutazione della qualità delle acque va effettuata secondo gli specifici criteri ivi indicati e deve essere espressa ed indicata secondo le seguenti classi: "scarsa", "sufficiente", "buona" o "eccellente";

Visto il Decreto Dirigenziale n. 1464 del 20 marzo 2018 della Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, recante "Disposizioni tecniche e procedurali per il controllo delle acque di balneazione, ai sensi del D.Lgs.116/2008 e del D.M. Del 30 marzo 2010, e aggiornamento classificazione qualità delle acque – STAGIONE BALNEARE 2018";

Preso atto che la stagione balneare del corrente anno 2018 inizia il 1° maggio e termina il 30 settembre;

Preso altresì atto che, per quanto riguarda il Comune di Imperia, con il Decreto citato sono state apportate modifiche alle acque di balneazione IT007008031010 Foce Torrente Caramagna e IT007008031011 Foce Rio Santa Lucia come di seguito dettagliato:

- IT007008031010 Foce Torrente Caramagna: eliminata dalla rete dei controlli ed istituita una zona di interdizione permanente alla balneazione. Modificate coerentemente le coordinate del limite della zona limitrofa acqua di balneazione IT007008031005 Spiaggia delle Rateghe;
- IT007008031011 Foce Rio Santa Lucia: eliminata dalla rete dei controlli e accorpata alla zona di interdizione permanente limitrofa del Porto di Imperia.

Considerato che ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 116/08 compete ai Comuni:

- a. la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;
- b. la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
- c. la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);
- d. l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15;
- e. la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 15.

Visti il D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 ed il Decreto Interministeriale di attuazione del D. Lgs. 116/08 sottoscritto dai Ministri della Salute e dell'Ambiente in data 30/03/10;

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

#### DISPONE

1. di prendere atto della ripartizione territoriale delle zone di balneazione e della classificazione della qualità dell'acqua marina prospiciente il litorale imperiese, definite nel citato Decreto Dirigenziale n. 1464 del 20 marzo 2018 della Regione Liguria, che si intendono qui espressamente richiamato;
2. di prendere atto che la stagione balneare del corrente anno 2018 inizia il 1° maggio e termina il 30 settembre pp.vv.;

#### ORDINA

Nella stagione balneare corrente:

1. è consentita la balneazione nelle seguenti zone:

ID PUNTO	DENOMINAZIONE e CLASSE DI QUALITA' 2014 -2017	COORDINATE (WGS84) INIZIO		COORDINATE (WGS84) FINE	
		Long.	Lat.	Long.	Lat.
IT007008031001	Levante Cavalluccio Marino - ECCELLENTE	7,9704342	43,8607000	7,9951528	43,8661654
IT007008031002	Zona Garbella - ECCELLENTE	7,9951528	43,8662000	7,9990191	43,8671324
IT007008031012	Foce Torrente Prino - ECCELLENTE	7,9990191	43,8671000	8,0000127	43,8674192
IT007008031003	Borgo Prino Isola Centrale - ECCELLENTE	8,0000127	43,8674000	8,0069198	43,8690544
IT007008031004	Borgo Prino Molo Parallelo alla Costa - ECCELLENTE	8,0069198	43,8691000	8,0108472	43,8713734
IT007008031005	Spiaggia delle Rateghe - ECCELLENTE	8,0125599	43,8720000	8,0159808	43,8726336

IT007008031006	Spiaggia d'Oro - ECCELLENTE	8,0159808	43,8726000	8,0290538	43,8748846
IT007008031007	Sogni d'Estate - ECCELLENTE	8,0466675	43,8862000	8,0503810	43,8866132
IT007008031008	Spianata - ECCELLENTE	8,0503810	43,8866000	8,0537356	43,8866874
IT007008031009	Galeazza - ECCELLENTE	8,0537356	43,8867000	8,0720293	43,8910591

2. è vietata la balneazione nelle seguenti zone:

a) zona di interdizione permanente alla balneazione in corrispondenza della foce del torrente Caramagna, tra argine destro torrente Caramagna e inizio Spiaggia delle Rateghe

COORDINATE (WGS84) INIZIO		COORDINATE (WGS84) FINE	
Long.	Lat.	Long.	Lat.
8,0108472	43,8713734	8,0125599	43,8720000

b) zona di interdizione permanente alla balneazione tra molo lungo di Porto Maurizio e argine sinistro rio Santa Lucia

COORDINATE (WGS84) INIZIO		COORDINATE (WGS84) FINE	
Long.	Lat.	Long.	Lat.
8,0290538	43,8748846	8,0466675	43,8862000

#### AVVERTE

I trasgressori al divieto di balneazione saranno puniti con sanzione pecuniaria, quale prevista e determinata ai sensi e con le modalità dell'art. 344 T.U. leggi sanitarie 27 luglio 1934 numero 1265 e successive modifiche e della legge 24 novembre 1981 numero 689;

#### DISPONE

1. che nelle zone di balneazione, come sopra definite, sia collocata la cartellonistica informativa di cui all'art.15 c.1 del d.lgs.116/2008 e s.m.i. per i tratti di competenza comunale dal personale degli operai del Comune di Imperia e per i tratti in concessione ai privati da parte dei titolari delle relative concessioni;
2. che il presente provvedimento sia portato a conoscenza degli interessati e della popolazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale [www.comune.imperia.it](http://www.comune.imperia.it);
3. che la presente Ordinanza sia trasmessa a:
  - A.S.L. n.1 Imperiese
  - A.R.P.A.L.
  - Capitaneria di Porto di Imperia
  - Questura di Imperia
  - Prefettura di Imperia
  - Ministero della Salute
  - Regione Liguria

4. il Comando di Polizia Municipale e la Capitaneria di Porto sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Imperia, lì 5 giugno 2018

IL SINDACO  
Ing. Carlo CAPACCI

I.C.  
S.R.  
R.P.